

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE VITO, BOGGIO, RICCI e MANENTE COMUNALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto con la legge 18 marzo 1968, n. 294, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 4 aprile successivo, fu determinato che per la durata di un triennio a partire dal 1° gennaio 1968, la misura dei premi dovuti all'INAIL dai titolari di imprese artigiane, iscritti all'Albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, senza dipendenti, venisse ridotta del 30 per cento.

Tale provvedimento si rese necessario per la constatata necessità di fare in modo che anche nei confronti delle piccolissime aziende venissero rese realmente applicabili e quindi operanti le norme del testo unico antinfortunistico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che in pratica si era rilevato finanziariamente troppo oneroso per imprese di così scarsa capacità economica.

Detti benefici, si ricorderà egualmente, vennero prorogati con legge del 18 dicembre 1970, n. 1034 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 23 dicembre 1970) che convertiva in legge il decreto-legge 26 ottobre 1970,

n. 745, ed ancora in forza della legge 25 luglio 1975, n. 360 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 agosto successivo).

Con il 1976, pertanto, l'agevolazione in questione dovrebbe scadere con grave pregiudizio di un così vasto settore produttivo, la fragilità della cui economia non necessita certo di essere ulteriormente posta in evidenza.

A favore di dette proroghe milita anzitutto la considerazione che le motivazioni che indussero il legislatore a stabilire la riduzione dei premi INAIL restano tuttora valide, viste anche le crescenti difficoltà del settore artigiano.

Si potrebbe obiettare, in proposito, che lo stesso rappresentante del Governo intervenuto alla seduta del 19 giugno 1975 in occasione della discussione in Senato del disegno di legge n. 1237 poi trasposto nella normativa 25 luglio 1975, n. 360, sopra richiamata, ebbe ad affermare — nell'aderire e quindi nell'invitare il Senato ad approvare l'iniziativa legislativa in parola — che comunque

« la materia non potrà continuare ad essere regolata attraverso successive, indiscriminate proroghe della legge n. 294, ma dovrà essere invece disciplinata tramite misure di carattere organico e globale nel cui ambito venga rivista la situazione contributiva dell'artigianato ».

Orbene, nel condividere tale orientamento e d'altro canto perdurando le ragioni ed i motivi che a suo tempo giustificarono l'emana-zione delle normative surricordate, proponiamo che ne siano necessariamente prorogati gli effetti ancora e soltanto per un biennio:

1) in modo da consentire e portare a conclusione i necessari studi affinché le parti sindacali interessate e l'INAIL (Istituto assicuratore) possano concretizzare le effettive possibilità di una ristrutturazione contributiva così come auspicato in sede parlamentare nell'esame dell'ultimo disegno di proroga;

2) che detta ristrutturazione, come sopra conseguita, possa così entrare in vigore in concomitanza con l'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi INAIL, da emanarsi con effetto non posteriore al 1° gennaio 1979, come previsto dalla recentissima legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante « Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale ».

Tale razionale impostazione della delicata tematica, costituirà un valido riconoscimento delle obiettive difficoltà nelle quali versa una larga parte del settore artigiano e sarà quindi, nel contempo, una dimostrazione della volontà di attuare quella adeguata politica che nei confronti dell'artigianato è stata enunciata ripetutamente dai responsabili dei pubblici poteri.

Certi che gli onorevoli senatori vorranno onorare il presente disegno di legge con una sollecita adesione, si ringrazia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294, prorogate con l'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 — convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 — e con la legge 25 luglio 1975, n. 360, sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.